



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



**AREA AMMINISTRATIVA**  
*Settore Politiche Sociali, Educative e Culturali, Turismo e Sport*

## **CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI, SOSTEGNO SOCIO EDUCATIVO PER MINORI E SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI NELL'AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N. 21 (Comuni di Pietra Ligure, Borgio Verezzi, Giustenice, Magliolo, Tovo San Giacomo) – PERIODO 01/08/2023 – 31/07/2026.**

- ART. 1 OGGETTO DELL' APPALTO
- ART. 2 DURATA DELL' APPALTO
- ART. 3 LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 4 CORRISPETTIVO
- ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO
- ART. 6 SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI
- ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA
- ART. 8 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL' APPALTATORE E SCIOPERO
- ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- ART. 10 SPESE CONTRATTUALI E FORMA DEL CONTRATTO
- ART. 11 PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI
- ART. 12 DESCRIZIONE DEI SERVIZI
- ART. 13 SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO
- ART. 14 AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL' APPALTO
- ART.15 DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE
- ART. 16 FORMAZIONE DEL PERSONALE
- ART. 17 OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE
- ART. 18 OSSERVANZA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 19 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
- ART. 20 ONERI CONNESSI ALLA SICUREZZA
- ART. 21 COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA
- ART.22 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA
- ART. 23 RESPONSABILITÀ, GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA
- ART. 24 OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL' ENTE
- ART. 25 VIGILANZA E CONTROLLI
- ART. 26 CONTESTAZIONI PENALI
- ART. 27 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 28 RECESSO DAL CONTRATTO
- ART. 29 CONTROVERSIE
- ART. 30 DOMICILIO



## **ART. 1**

### **OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione e dell'organizzazione dei seguenti servizi:

- Servizio di assistenza sociale (segretariato sociale e presa in carico con progetto individualizzato di anziani, disabili, minori e nuclei famigliari, adulti in difficoltà);
- Servizio di assistenza domiciliare e aiuto personale anziani, disabili, minori e nuclei familiari in stato di bisogno;
- Servizio di sostegno socio educativo per minori;
- Servizio di trasporto e accompagnamento anziani, disabili e minori;

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere organizzati e gestiti dall'operatore economico in conformità a quanto previsto dal presente capitolato e dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle normative nazionali e regionali, delle linee guida, delle direttive del Comune di Pietra Ligure e della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali dell'ATS 21 composto dai Comuni di Pietra Ligure, Boggio Verzei, Giustenice, Magliolo e Tovo San Giacomo.

I servizi di cui al presente appalto vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell'esatta e completa esecuzione dell'obbligazione da parte del soggetto appaltatore, mediante l'impiego di personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l'organizzazione di questa, salvo quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

## **ART. 2**

### **DURATA DELL'APPALTO**

La durata del servizio è di 36 mesi decorrenti indicativamente dall'01/08/2023, salvo il diritto di recesso anticipato da parte del Committente qualora alla scadenza dei primi 6 (sei) mesi, da considerare come periodo di prova, il servizio non risultasse, a giudizio motivato del Committente, eseguito in maniera soddisfacente e conforme al progetto tecnico. In tal caso l'Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere ed aggiudicare il servizio alla Ditta che segue in graduatoria, ove l'offerta di quest'ultima sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione, senza che la Ditta precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni.

Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari ad anni 3, per l'importo indicato dal disciplinare di gara, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto.

La stazione appaltante (S.A.) si riserva altresì la facoltà, alla scadenza dei contratti, anche in caso di ripetizione di servizi analoghi, nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di richiedere la proroga dei servizi per il periodo massimo di 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, cui l'impresa aggiudicataria (I.A.) è tenuta ad assoggettarsi, a semplice richiesta dell'Amministrazione.



### **ART. 3**

#### **LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Il servizio dovrà essere svolto prevalentemente sul territorio dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 (Comune di Pietra Ligure, Giustenice, Tovo S. Giacomo, Magliolo, Borgo Verezzi), con possibili eccezioni legate a comprovate esigenze di servizio.

### **ART. 4**

#### **CORRISPETTIVO**

Il corrispettivo è fisso ed invariabile per il primo anno di svolgimento del servizio.

A partire dal secondo anno, è consentita la revisione periodica del prezzo, con cadenza annuale e previa espressa richiesta dell'appaltatore sulla base della variazione degli indici ISTAT generale dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai in Italia al netto dei tabacchi (indice F.O.I.).

Nel corrispettivo si intendono compresi tutti gli oneri occorrenti per rendere il servizio alle condizioni stabilite dal capitolato speciale e dai documenti di gara. Pertanto nessun compenso potrà essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificate nella descrizione dei servizi siano rilevabili dagli elaborati di gara ovvero per prestazioni che siano tecnicamente ed intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato.

Tali condizioni verranno eventualmente trattate come varianti in corso d'opera, ai sensi dell'articolo 106 commi 1, 7 e 12 del Decreto Legislativo n. 50/2016, con revisione del prezzo, se dovuta.

In ragione della situazione derivante dall'emergenza COVID 19 o altre possibili emergenze a carattere sanitario, della quale non si conosce esito e andamento futuro, l'appaltatore deve considerare, fin dal momento della sua partecipazione alla gara d'appalto, che è possibile il verificarsi di sospensioni e/o variazioni del servizio.

Le ore di svolgimento del servizio possono essere suscettibili di aumento o riduzione a seguito dell'insorgere di mutate esigenze da parte degli utenti dei vari servizi o derivanti da variazioni delle scelte organizzative delle istituzioni comunali avvenute successivamente all'approvazione del presente capitolato.

Il Comune si riserva di poter modificare il progetto, previa comunicazione all'appaltatore per determinare il numero degli operatori e delle ore da destinare al servizio e, così, per motivate esigenze, di aumentare il numero degli operatori stessi senza che l'Appaltatore possa vantare diritti di sorta (salvo quelli relativi al corrispettivo orario).

Considerata la variabilità dell'utenza e del fabbisogno del servizio l'Ente appaltante si riserva di rideterminare il monte ore complessivo in seguito all'applicazione del ribasso sul costo orario del servizio posto a base di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali aumenti delle prestazioni, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett.a del D.lgs 50/2016, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi prezzi e condizioni del contratto originario. Tenuto conto che il monte ore ed il relativo fabbisogno



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



sono determinati anche in funzione dei relativi trasferimenti di fondi regionali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di ridurre discrezionalmente il valore dell'appalto, correlativamente alla diminuzione del fabbisogno senza che la ditta possa proporre eccezioni o riserve in merito.

L'impresa aggiudicataria dovrà eseguire l'ulteriore servizio richiesto ai medesimi prezzi, patti e condizioni fissati in sede di gara.

## **ART. 5 FATTURAZIONE E PAGAMENTO**

La I.A. entro 15 giorni dalla fine del mese di riferimento e prima di trasmettere la fattura mensile, invierà al Servizio Sociale, al fine di permettere la verifica della regolarità tecnica:

- report con dati aggregati indicante le ore complessive di servizio svolto, distinte per operatore;
- report dettagliato per ciascun operatore (ad esclusione dell'ASSISTENTE SOCIALE) delle ore di servizio svolte per ogni utente ai fini della verifica della regolarità tecnica;

Solo successivamente alla verifica di regolarità tecnica, la I.A. potrà inviare idonea e completa fattura elettronica e il corrispettivo verrà liquidato entro 30 giorni dalla ricezione.

Nessun onere aggiuntivo è previsto in carico al Comune in relazione alle migliorie indicate dalla Ditta Affidataria nell'Offerta Tecnica.

Le spese generali e di gestione (a mero titolo esemplificativo: spese di gestione amministrativa e contabile, materiale d'uso, rimborso chilometrico agli OSS e agli operatori generici, utenze,) sono comprese nel compenso orario come da offerta economica e a carico della I.A.

## **ART. 6 SUBAPPALTO, CESSIONE CONTRATTO E CESSIONE CREDITI**

E' vietato all'Appaltatore:

- Subappaltare, totalmente o parzialmente, il servizio oggetto del presente capitolato, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni e delle spese causate all'Ente, salvo maggiori danni subiti;

E' vietata la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di risoluzione dello stesso e incameramento della cauzione definitiva.

Non sono considerate cessioni ai fini del presente appalto le modifiche di sola denominazione sociale o ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con l'Ente. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni e scissioni societarie, il subentro nel contratto in essere deve essere prioritariamente autorizzato dall'Ente, che può, a sua discrezione, non autorizzarlo, restando così l'Appaltatore obbligato alla completa esecuzione dell'appalto;

L'appaltatore non può cedere il credito se non nei limiti di quanto previsto dall'art.106, comma 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.



## **ART. 7**

### **CAUZIONE DEFINITIVA**

Prima della stipula del contratto, oppure, nel caso di esecuzione anticipata del servizio, entro l'inizio dell'esecuzione stessa, l'aggiudicatario deve costituire apposita garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'ammontare del contratto, a garanzia dell'osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penali eventualmente comminate.

La fideiussione, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia fidejussoria rimane vincolata per tutta la durata contrattuale ed è svincolata e restituita al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali dell'impresa aggiudicataria.

Il deposito cauzionale deve essere mantenuto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, nell'ammontare sopra definito, per tutta la durata del contratto. Nel caso dovessero essere operati prelievi per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato.

La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla stazione appaltante.

## **ART. 8**

### **SOSPENSIONE DEL SERVIZIO DA PARTE DELL'APPALTATORE E SCIOPERO**

Il servizio non può essere sospeso se non per cause di forza maggiore non imputabili alla responsabilità dell'Appaltatore. E' comunque fatto obbligo di comunicare formalmente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendano incomplete le prestazioni.

L'attività oggetto dell'appalto è da considerare quale pubblico servizio pertanto, sulla base di quanto stabilito dalla Legge 146/90 recante "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati*", nonché le determinazioni di cui alle deliberazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta Legge.

Al verificarsi delle evenienze di cui sopra, il servizio dovrà comunque essere garantito. In caso di proclamazione di sciopero, l'Appaltatore si impegna a garantire, concordandolo con l'Ente, il quantitativo di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Ogni ulteriore forma di agitazione non potrà dar luogo, in nessun caso, a modifiche delle prestazioni dovute.



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno diritto all'appaltatore a risarcimenti o indennizzi a qualsiasi titolo.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale, imprevisto ed imprevedibile ed al di fuori del controllo dell'I.A., che quest'ultima non possa evitare con l'esercizio della dovuta diligenza, previdenza e perizia.

## **ART. 9**

### **TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'appaltatore entro l'avvio del servizio dovrà trasmettere alla stazione appaltante (Ufficio Servizi Sociali) il nominativo del Responsabile per il trattamento dei dati personali individuato al fine di garantire il rispetto del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

L'appaltatore dovrà, inoltre, comunicare i nominativi degli incaricati del trattamento.

I dati personali comuni e sensibili, acquisiti in ragione del rapporto contrattuale scaturito dalla presente gara, dovranno essere trattati solo ed esclusivamente per tutte le finalità connesse alla realizzazione del servizio che verrà realizzato secondo quanto disposto dal presente capitolato.

Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all'espletamento della presente procedura di gara ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di appalto ed avverrà presso la S.A., con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti della Pubblica Amministrazione in base alle vigenti norme di Legge. Dei dati potranno inoltre venire a conoscenza gli incaricati del trattamento di altri uffici del Comune di Pietra Ligure ed ogni altro soggetto che abbia interesse in base alle vigenti norme di Legge.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per la procedura indicata e la loro mancata indicazione comporta l'impossibilità di trattare la pratica.

Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 e s.m.i. ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica degli stessi, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste agli uffici preposti del Comune di Pietra Ligure.

## **ART. 10**

### **SPESE CONTRATTUALI E FORMA DEL CONTRATTO**

Tutti gli oneri inerenti alla stipulazione del presente contratto sono a completo ed esclusivo carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa.

Qualora l'impresa aggiudicataria non stipuli il contratto o non provveda al deposito nel termine fissato delle spese contrattuali, alla costituzione della garanzia e alla stipulazione delle polizze assicurative, decadrà automaticamente dall'aggiudicazione, con conseguente escussione della cauzione provvisoria prestata fatti salvi i risarcimenti dei danni.

Il contratto verrà rogato nella forma pubblica amministrativa.



## **ART. 11**

### **PERSONALE ASSEGNATO AI SERVIZI**

Il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per ogni tipologia di prestazione oggetto del presente capitolato dovrà essere in possesso: della qualifica professionale idonea all'esercizio dell'attività richiesta, avere buona conoscenza della lingua italiana scritta e parlata e essere in possesso della patente di guida B.

Gli operatori dell'Appaltatore hanno l'obbligo di mantenere un contegno irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori, necessari per il regolare funzionamento delle attività affidate in appalto, prestano il loro lavoro senza vincoli di subordinazione nei confronti dell'Ente, salvo il rispetto degli indirizzi generali e dei piani di lavoro così come assegnati dal Responsabile dell'Ente al Coordinatore preposto dalla Ditta.

L'Appaltatore ha l'obbligo di far sì che tutto il proprio personale:

- vesta decorosamente;
- sia dotato di cartellino di riconoscimento;
- operi, nell'assistenza personale degli ospiti, con l'uso di idonei D.I.P. (dispositivi individuali di protezione), da sostituire per ogni ospite o tipologia di attività;
- non chieda o non accetti compensi, regali o donazioni;
- si attenga a quanto previsto dalla normativa in merito ai divieti di fumo;
- rispetti le norme di buona gestione vigenti nell'Ente per il contenimento dei costi;
- instauri i rapporti con gli utenti nel pieno rispetto della massima correttezza, della dignità e dell'integrità della persona;
- rispetti gli indirizzi della Direzione dell'Ente, quali programmi, istruzioni operative di attività, procedure e protocolli di servizio;
- rispetti gli orari di servizio predefiniti, sia in fase di pianificazione periodica che modificati per esigenze di servizio.

Il personale rimane altresì vincolato al segreto professionale, al rispetto della riservatezza dei dati dell'ospite ed alle norme sulla trasparenza.

La consistenza numerica e qualitativa del personale dell'impresa deve restare costante come da offerta tecnica presentata in sede di gara.

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- assicurare che il personale preposto alle attività previste dall'appalto, nei giorni di servizio effettivo presso l'Ente, non venga utilizzato in altra attività esterna né impegnato in doppi turni di lavoro presso l'Ente. I turni di lavoro, negli orari iniziali e finali presentati in sede di gara, potranno essere modificati autonomamente dalla Direzione dell'Ente qualora ritenuto necessario per una maggiore funzionalità dei servizi. A tal fine l'Ente provvederà a dare tempestiva e opportuna comunicazione all'Appaltatore.
- far partecipare il proprio personale agli incontri con la Direzione dell'Ente;

L'Appaltatore deve portare a conoscenza del proprio personale che l'Ente appaltante rimane totalmente estraneo al rapporto di lavoro e che non potranno essere avanzate, in qualsiasi sede, pretese, azioni o ragioni di qualunque natura nei confronti dell'Ente.

L'Appaltatore dovrà, altresì, garantire l'immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo dal servizio nonché di quello che, a giudizio dell'Ente, dovesse risultare inidoneo allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto.



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



L'Appaltatore si impegna ad assicurare, di norma, la continuità della prestazione del medesimo operatore.

## **ART. 12**

### **DESCRIZIONE DEI SERVIZI**

La Cooperativa si impegna ad eseguire il servizio di cui all'art. 1 nel rigoroso rispetto delle figure professionali previste dalla normativa vigente, nonché delle esigenze prospettate dal Comune con personale professionalmente qualificato, idoneo alla migliore realizzazione del servizio consistente in:

n. 1 assistente sociale	per n. 36 ore settimanali
n. 2/3 educatori	per n. 44 ore settimanali complessive
n. 3 assistenti domiciliari O.S.S.	per n. 36 ore settimanali cad.
n. 2 operatori OSA	per n. 20 ore settimanali cad.

Le prestazioni da espletare sono a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:

#### **Servizio di Assistenza Sociale**

Il servizio di Assistenza sociale, così come previsto dalle Legge Regionale n.12/2006 persegue le seguenti finalità:

- valorizzare, promuovere, sostenere la persona e la famiglia con particolare riferimento alle situazioni di fragilità ed attenzione a prevenire i fattori di rischio del disagio e dell'esclusione sociale;
- promuovere la cittadinanza attiva delle persone e il sostegno alle organizzazioni di rappresentanza e tutela sociale, riconoscendo la centralità delle comunità locali per il miglioramento della qualità della vita e delle relazioni;
- qualificare e potenziare i servizi già offerti, garantendo parità di accesso a tutti i cittadini, assicurando un uso equo delle risorse e perseguendo politiche di formazione, aggiornamento continuo, responsabilizzazione e valorizzazione del personale impiegato.

Il servizio dovrà essere svolto presso le sedi degli sportelli di cittadinanza attivi su tutto il territorio dell'Ats 21 e in stretta collaborazione con gli operatori dell'Ats 21, tra le principali attività richieste si possono evidenziare il Segretariato Sociale e il Servizio Sociale Professionale così come declinati nei successivi paragrafi.

**Segretariato Sociale:** è un servizio rivolto a tutti i cittadini e svolto dagli assistenti sociali che fornisce informazioni sul complesso mondo dei servizi e delle prestazioni sociali, sanitarie, educative e culturali, sia pubbliche che private, presenti sul territorio. A seguito del contatto del cittadino con gli operatori del segretariato sociale, qualora si verifichi la necessità di una presa in carico si avvia tale percorso per tramite delle attività di servizio sociale professionale.

**Servizio sociale professionale:** il servizio è assicurato dagli assistenti sociali che svolgono attività di ascolto, analisi e risposta ai bisogni dei cittadini. Il servizio offre una risposta individualizzata alle problematiche inerenti alle condizioni di fragilità socio-economica, relazionale, lavorativa ed assistenziale attraverso l'attività di presa in carico della persona e del suo nucleo familiare.

L'intervento dell'assistente sociale è finalizzato a promuovere l'autonomia, la capacità di scelta, l'assunzione di responsabilità del cittadino e, quando necessario, è coordinato con i servizi specialistici asl e con la rete dei servizi socio-assistenziali, socio-educativi e socio-sanitari del territorio.



Le attività di Servizio Sociale professionale sono generalmente rivolte alle seguenti Aree di intervento:

1. Area Anziani
2. Area famiglia e minori
3. Area disabili
4. Area adulti

- Area Anziani

Gli interventi attuati dal Servizio Sociale hanno lo scopo di favorire il riconoscimento e il rispetto dei diritti delle persone anziane, attraverso livelli uniformi di tutela della salute, promuovendo e valorizzando il ruolo dell'anziano. Gli interventi attuati come ad esempio il servizio di assistenza domiciliare, il servizio di accompagnamento, la consegna spesa e farmaci a domicilio sono volti a rispondere ai bisogni assistenziali complessi delle persone anziane, cercando di prevenire il rischio di emarginazione. Il fine ultimo dell'intervento è mantenere un adeguato tenore di vita per l'anziano contrastando la perdita delle capacità residue e l'istituzionalizzazione dell'anziano, sostenendolo nel suo ambiente di vita andando ad intervenire sulle condizioni economiche, sanitarie, ambientali.

- Area famiglia e minori

Le attività del servizio sociale professionale nell'area famiglia e minori sono volte a fornire prestazioni e servizi assistenziali e promozionali, volti alla promozione e tutela dei diritti dei minori, con particolare attenzione alle richieste derivanti dalle indagini della Procura e della Procura presso il tribunale per i Minorenni e le attività derivanti dai provvedimenti civili e amministrativi emessi dal Tribunale Ordinario e dal Tribunale per i Minorenni.

Gli interventi operativi relativi alla tutela dei minori possono essere sinteticamente elencati in:

- prestazioni di supporto sociale ed economico alle famiglie;
- prestazioni di supporto educativo domiciliare e territoriale ai minori;
- indagine e verifiche sociali sulle famiglie e azioni di sostegno rivolte alle stesse;
- interventi per minori soggetti a provvedimenti civili, amministrativi o penali compresi gli interventi di assistenza ed accoglienza in comunità o affidamento familiare dei minori, a seguito di provvedimento civile o amministrativo.

- Area disabili

I servizi rivolti alle persone disabili si propongono quali strumenti di aiuto ad integrazione delle capacità personali e come ausilio alle famiglie impegnate nell'attività di cura ed assistenza; sono volti a: favorire l'inserimento nella scuola, nella formazione professionale e nel mondo del lavoro; garantire una rete di sostegno alla famiglia del disabile al fine di favorire la permanenza presso il proprio domicilio, anche attraverso la collaborazione con il volontariato; offrire l'opportunità di accedere a servizi che possano aiutare la rete parentale nella cura del familiare diversamente abile.



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



## - Area adulti

Le attività del servizio sociale professionale rivolte agli adulti hanno un'ottica globale e finalizzata a promuovere, nel complesso, una migliore qualità della vita. Questa visione presuppone il coordinamento e l'integrazione degli interventi in diversi settori, dalle problematiche abitative a quelle legate all'occupazione, dagli interventi di sostegno al reddito a quelli legati alla promozione della salute. Gli interventi mirano a comprendere i vissuti e gli eventi significativi della vita del soggetto e del contesto familiare e sociale nel quale si è sviluppato il disagio. Di quest'area di intervento fanno parte le azioni rivolte ai percettori del Reddito di Cittadinanza, alle persone che soffrono di dipendenze, gli immigrati, i nomadi, le persone che vivono in condizione di estrema povertà e coloro che vanno comprese nell'Area Grigia della nostra società come ad esempio le persone che hanno perso il lavoro o sono adulti a basso grado di scolarizzazione.

Il personale preposto a tale servizio, per 36 ore settimanali, in numero di 1 unità, in possesso del titolo di Assistente Sociale, verrà collocato di norma a svolgere le attività di cui al presente appalto su 3 turni di 6 e 2 turni di 9 ore giornaliere. Al fine del corretto svolgimento del servizio, vista la particolare conformazione territoriale dell'Ats 21, è necessario che il personale adibito al servizio sia automunito e in possesso di patente di guida B.

ORE ANNUE STIMATE: 1.872 (36 ore sett. x 52 sett.)

### **Educatore professionale**

Il servizio di **ADM** si rivolge prevalentemente a minori da 0 ai 18 anni che presentano situazioni di disagio familiare e/o sociale, difficoltà legate alla presenza di disabilità, disadattamento scolastico, rischio di devianza ed emarginazione, ed alle loro famiglie, quando queste si trovino in difficoltà nello svolgimento delle funzioni genitoriali ed educative.

Il servizio di Assistenza Domiciliare ai Minori si configura come un intervento qualificato di servizio alla persona che si esplica su due fronti:

- direttamente con il minore, per tutelare, accompagnare, promuovere le risorse personali verso la costruzione di una personalità armonica, in grado di affrontare le difficoltà connesse alla crescita;
- a sostegno della famiglia per promuoverne le capacità genitoriali e l'assunzione delle responsabilità educative e di cura, salvaguardando quanto più possibile la qualità del rapporto genitori-figli e la permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

Per ogni minore viene stilato, dopo una fase di osservazione, si richiede la predisposizione di un Progetto Educativo Individualizzato, che viene condiviso con i servizi sociali e la famiglia.

Gli **Incontri Protetti** hanno la funzione di sostegno, mantenimento, ricostruzione della relazione tra genitore non affidatario e figlio; all'interno di questo percorso, l'educatore ha una valenza di "facilitatore" e di mediatore: focus del suo lavoro è il recupero della relazione tra genitore e figlio. Nello svolgersi del percorso, l'operatore può ricoprire anche la funzione di sostegno alla genitorialità, accompagnando il genitore incontrante a riprendere la relazione con il figlio e il genitore **accompagnante** a rendere possibile "l'accesso all'altro genitore".



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



Gli interventi di ADM si svolgono presso l'abitazione dei minori, presso lo spazio neutro dedicato agli incontri protetti e più generalmente sul territorio dell'Ats 21.

Il personale preposto a tale servizio, per 44 ore settimanali, in numero di 2 o 3 unità, in possesso del titolo di Educatore, verrà collocato a svolgere di norma le attività di cui al presente appalto, a seconda dei casi che l'Assistente Sociale segnalerà di volta in volta. Al fine del corretto svolgimento del servizio, vista la particolare conformazione territoriale dell'Ats 21, è necessario che il personale adibito al servizio sia automunito e in possesso di patente di guida B.

ORE ANNUE STIMATE: 2288 (44 ore sett. x 52 sett.)

## **Assistenti domiciliari – Operatori O.S.S.**

Per assistenza domiciliare si intende un complesso di interventi e prestazioni di carattere socio assistenziale, anche temporanei, erogati prevalentemente presso l'abitazione dell'utente.

La finalità del servizio è quella di prevenire e rimuovere le situazioni di bisogno e di disagio, favorire la permanenza a domicilio, l'integrazione familiare e sociale.

Pertanto, gli obiettivi del servizio sono, in particolare:

1. la permanenza dell'anziano/disabile nell'ambiente familiare e sociale di appartenenza, riducendo il ricorso a ospedalizzazione impropria ed evitando, se possibile, il ricovero in strutture residenziali;
2. la cura della persona e dell'ambiente domestico;
3. la conservazione ed il recupero dell'autonomia personale e dello svolgimento delle funzioni e delle relazioni sociali ed il miglioramento della vita di relazione;
4. il supporto in situazione di emergenze familiari;
5. la prevenzione ed il contrasto dei processi di emarginazione sociale e di condizioni di isolamento, di solitudine e di bisogno, ed il miglioramento della qualità della vita in generale.

Il servizio di assistenza domiciliare comprende le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie previste dal piano assistenziale individualizzato, di seguito sinteticamente descritte:

- igiene personale semplice, totale o parziale
- alzata e vestizione
- rimessa a letto
- sostegno nella deambulazione e movimento degli arti invalidi
- mobilitazione della persona allettata
- massaggi e frizioni per prevenzione piaghe da decubito
- aiuto nella medicazione e negli interventi di primo soccorso di facile attuazione
- aiuto nella corretta assunzione dei farmaci prescritti e nell'utilizzo degli apparecchi medicali di semplice uso (no iniezioni, flebo o somministrazione diretta di farmaci ecc.);
- stimolo alla comunicatività e alla socializzazione, anche all'esterno del domicilio o in situazioni di gruppo
- aiuto nell'assunzione di cibo e bevande
- acquisto di generi di prima necessità
- commissioni varie
- consulenza e supporto ai familiari relativa all'assistenza e alla relazione con l'assistito
- aiuto per il governo ordinario della casa, pulizie ordinarie e straordinarie, cambio biancheria, aiuto eventuale nella preparazione del pasto ecc. ecc.;



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



- assistenza e vigilanza a persone parzialmente autosufficienti e non autosufficienti;
- prestazioni di emergenza e di assistenza necessaria in caso di ricovero ospedaliero dell'utente, ove quest'ultimo non abbia risorse familiari adeguate;
- A.D.I. (dimissioni protette) per la parte di competenza dei servizi sociali. Il servizio di A.D.I. verrà gestito in collaborazione fra i servizi sociali dell'A.T.S. N. 21 e quelli sanitari dell'A.S.L. N 2 Savonese;
- ogni altra prestazione socio-assistenziale e sociosanitaria afferenti alla professionalità richiesta, atta a rispondere al bisogno e appositamente richiesta dall'Assistente Sociale di riferimento che gestisce il Servizio;
- prestazioni di trasporto e/o accompagnamento, per l'adempimento di pratiche amministrative, presso uffici pubblici, per visite mediche, ospedali, luoghi di cura, per piccole commissioni;

Il personale preposto a tale servizio, per 108 ore settimanali, in numero di 3 unità giornaliere, in possesso del titolo di operatore socio sanitario verrà collocato a svolgere di norma le attività di cui al presente appalto su 3 turni di 6 ore diurne giornaliere e 2 turni di 9 ore giornaliere. Al fine del corretto svolgimento del servizio, vista la particolare conformazione territoriale dell'Ats 21, è necessario che il personale adibito al servizio sia automunito e in possesso di patente di guida categoria B.

ORE ANNUE STIMATE: 5.616 (108 ore x 52 sett.)

## **Assistenti generici – Operatori O.S.A.**

Il Servizio di trasporto ed accompagnamento anziani, disabili e minori viene erogato alle persone residenti nei Comuni dell'A.T.S. n. 21.

Le prestazioni consistono in interventi di accompagnamento per il raggiungimento delle sedi scolastiche, degli Ospedali, dei centri diurni, e delle altre strutture di base, nonché per far fronte alle esigenze di prima necessità (spesa, prenotazione esami, ecc.). L'accompagnamento comprende: le operazioni di salita, discesa ed ingresso nella struttura e/o negli esercizi pubblici e ogni altra prestazione socio-assistenziale e sociosanitaria afferente alla professionalità richiesta, atta a rispondere al bisogno e appositamente richiesta dall'Assistente Sociale di riferimento che gestisce il Servizio.

Per il servizio in oggetto l'A.T.S. n. 21 mette a disposizione: un autovettura e un autoveicolo per uso speciale con allestimento per trasporto disabili.

Il personale preposto a tale servizio, per 40 ore settimanali, in numero di 2 unità giornaliere verrà collocato a svolgere di norma le attività di cui al presente appalto su turni di 4 ore diurne giornaliere e deve essere in possesso di patente di guida B.

ORE ANNUE STIMATE: 2080 (40 ore x 52 sett.)

## **ART. 13**

### **SOSTITUZIONI DEL PERSONALE ASSEGNATO AL SERVIZIO**

L'Appaltatore si impegna a fornire di norma lo stesso personale per garantire uniformità e continuità delle prestazioni, adottando tutte le misure atte a limitare il turn-over del personale, così come indicate nell'offerta tecnica e a sostituire assenze programmate e non programmate per tutte le figure professionali con personale di adeguata formazione/inquadramento



L'Appaltatore dovrà:

- adottare tutti gli opportuni accorgimenti affinché le eventuali rotazioni che si renderanno necessarie, non creino disservizi all'utenza;
- adottare gli opportuni provvedimenti per assicurare tempestivamente le sostituzioni del personale, fornendo le necessarie e pronte indicazioni e comunicazioni per tutte le variazioni che dovessero verificarsi. Le sostituzioni dovranno comunque essere garantite entro 6 ore dall'evento;
- comunicare il piano delle ferie, con i termini previsti dal contratto di lavoro dell'impresa;
- garantire l'affiancamento di nuovi assunti in sostituzione di assenze o dimissioni dei titolari (per garantire omogeneità e continuità nelle prestazioni erogate), senza onere alcuno a carico dell'Ente. Detto affiancamento dovrà avere una durata di almeno 4 giorni lavorativi quale tirocinio formativo.

L'Appaltatore dovrà sostituire quel personale che abbia disatteso le prescrizioni indicate dal contratto e che appaia palesemente inadeguato alle funzioni da svolgere (scarsa produttività, inefficienza, mancata integrazione con le regole interne dell'Ente). La sostituzione dovrà avvenire nel rispetto delle norme di legge contrattuali vigenti.

#### **ART. 14**

##### **AFFIANCAMENTO DEL PERSONALE ALLA FINE DELL'APPALTO**

Per favorire la necessaria continuità delle prestazioni, al termine del contratto ed in caso di aggiudicazione ad altro soggetto, l'impresa è obbligata ad affiancare, per un congruo termine di giorni lavorativi, comunque non inferiore a 7 giorni, il personale della nuova impresa subentrante con proprio personale qualora si verifichi una sostituzione del personale addetto superiore al 50%, regolando con la stessa gli oneri derivanti e sollevando da ogni onere l'Ente.

#### **ART. 15**

##### **DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO E CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA SOCIALE**

L'I.A. per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità atte a garantire l'esecuzione delle attività a perfetta regola d'arte, per il conseguimento dei risultati richiesti ed in conformità a quanto previsto dalle disposizioni del presente capitolato speciale.

In caso di nuove assunzioni, l'operatore economico dovrà prioritariamente assumere gli stessi addetti alle dipendenze dell'appaltatore uscente a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante, garantendo agli stessi il trattamento economico e contrattuale goduto sino a tale momento.

L'I.A. deve attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nelle mansioni costituenti oggetto del presente C.S.A., condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data di stipula del contratto, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo o integrativo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella Provincia di Savona.

L'I.A. deve impiegare personale regolarmente assunto con contratto, previsto dal C.C.N.L., e quindi indicato nel libro paga dell'I.A. medesimo. Eventuali aumenti contrattuali previsti dai C.C.N.L. per il personale sono a carico della I.A..

I suddetti obblighi vincolano l'I.A. anche nel caso in cui lo stesso non aderisca ad associazioni sindacali di categoria o abbia da esse receduto, per tutto il periodo di validità del contratto sottoscritto.



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



L' I.A. è tenuta inoltre all'osservanza dell'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

La S.A. procede in corso di esecuzione del contratto alla verifica della regolarità contributiva dell'appaltatore mediante acquisizione del D.U.R.C. e comunque la S.A. si riserva la facoltà di effettuare verifiche periodiche, anche di concerto con organismi ritenuti competenti.

In caso di ottenimento di un D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento sospende i pagamenti fino alla regolarizzazione e trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti previdenziali ed assicurativi (art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016)

## **ART. 16**

### **FORMAZIONE DEL PERSONALE**

Ferma restando la formazione obbligatoria prevista dalle vigenti normative in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, l'I.A. deve assicurare la formazione per le attività di formazione e/o aggiornamento su materie specifiche di natura socio-assistenziale e di rilievo sanitario.

## **ART. 17**

### **OBBLIGHI DELL'IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE**

L'Appaltatore, relativamente al personale assegnato al servizio, solleva l'Ente da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni e libretti ed attestati di formazione sanitari ed in genere da tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendone a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore dovrà osservare relativamente al proprio personale le norme legislative e regolamentari vigenti in materia di prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, la tubercolosi e altre malattie professionali, lavoro delle donne, dei fanciulli, dei disabili, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'appalto per la tutela materiale dei lavoratori.

L'Appaltatore dovrà osservare, nei riguardi di tutto il personale impiegato, tutte le leggi, i regolamenti, e disposizioni dei contratti nazionali ed integrativi di zona, anche se la stessa non aderisce alle associazioni di categoria stipulanti i contratti o se recede dalle stesse, indipendentemente dalla natura societaria o dalle dimensioni delle stesse e da ogni qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Per le società cooperative i suddetti obblighi sono da intendersi anche nei confronti dei soci lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto, in ogni momento ed a semplice richiesta dell'Ente, a dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.



#### **Art. 18**

#### **OSSERVANZA PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E CODICE DI COMPORTAMENTO.**

L'appaltatore è obbligato ad osservare e fare osservare ai propri dipendenti e collaboratori quanto previsto dal Piano comunale di prevenzione della corruzione redatto ai sensi della L.190/2012, il Codice di Comportamento di cui al DPR 62/2013 ed il Codice speciale di comportamento del Comune di Pietra Ligure.

#### **ART. 19**

#### **OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- rispettare il piano di sicurezza dell'Ente di cui al D.Lgs. 81/08;
- attenersi alla normativa vigente in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" (D.Lgs. 81/08);
- fornire all'Ente, a semplice richiesta, tutte le informazioni e comunicazioni attestante il regolare assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente
- partecipare agli incontri di verifica con i Responsabili dell'Ente per la buona riuscita dell'appalto, incontri che avranno almeno cadenza semestrale dalla data di inizio dell'appalto;
- fornire, a richiesta dell'Ente, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio.

#### **ART. 20**

#### **COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA**

Sono a carico dell'appaltatore le spese di coordinamento dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà inoltre comunicare prima dell'inizio dell'appalto il/i nominativo/i di uno o più responsabili del coordinamento dei servizi in appalto, il responsabile indicato dovrà essere reperibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 e dovrà comunque agire nel rispetto degli indirizzi stabiliti dai funzionari preposti dall'Ente.

#### **ART. 21**

#### **COORDINAMENTO, REPERIBILITÀ, SEDE OPERATIVA ART. 21 OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'IMPRESA**

L'Appaltatore ha l'obbligo di:

- rispettare il piano di sicurezza dell'Ente di cui al D.Lgs. 81/08;
- attenersi alla normativa vigente in materia di "Miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori" (D.Lgs. 81/08);
- fornire all'Ente, a semplice richiesta, tutte le informazioni e comunicazioni attestante il regolare assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente
- partecipare agli incontri di verifica con i Responsabili dell'Ente per la buona riuscita dell'appalto, incontri che avranno almeno cadenza semestrale dalla data di inizio dell'appalto;
- fornire, a richiesta dell'Ente, tutte le informazioni sul regolare svolgimento del servizio.



**ART. 22**

**RESPONSABILITÀ, GARANZIE, COPERTURE ASSICURATIVE A CARICO DELL'IMPRESA**

L'I.A. è direttamente responsabile sia civilmente che penalmente di ogni e qualsiasi danno derivante dall'espletamento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento del danno, senza diritto di rivalsa nei confronti della S.A..

A tale proposito l'I.A. dichiara formalmente di rinunciare ad ogni azione di rivalsa nei confronti della S.A., e dei suoi dipendenti o Amministratori.

L'I.A. stessa, pena la revoca dell'affidamento del servizio, è tenuta a stipulare, per tutta la durata del contratto, con primaria compagnia di assicurazione apposite polizze assicurative che coprano ogni rischio di responsabilità civile per eventuali danni comunque arrecati a persone o cose nell'espletamento del servizio, con massimali non inferiori a:

R.C.T (Responsabilità Civile verso Terzi):

- € 6.000.000,00 per sinistro;
- € 2.000.000,00 per persona;
- € 2.000.000,00 per danni a cose o animali.

R.C.O. (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro):

- € 3.000.000,00 per sinistro;
- € 2.000.000,00 per persona.

La polizza deve obbligatoriamente tenere indenne la S.A., nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve, ivi compresi i dirigenti, funzionari, dipendenti e collaboratori, nonchè i terzi per qualsiasi danno l'I.A. dovesse loro arrecare nella esecuzione di tutte le attività di cui al presente C.S.A..

La S.A. è, infatti, esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere a personale dell'I.A., agli utenti ed a terzi durante l'esecuzione del servizio.

Copia autentica delle polizze dovrà essere consegnata alla S.A. prima della sottoscrizione del contratto o dell'attivazione del servizio.

L'I.A. è tenuta a presentare annualmente alla S.A., quietanza di avvenuto rinnovo della stessa polizza assicurativa.

**ART. 23**

**OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ ED ONERI A CARICO DELL' ENTE**

Rimangono a carico del Comune le spese relative alla fornitura di acqua, energia elettrica e riscaldamento per il regolare svolgimento dell'attività.

Restano a carico del Comune inoltre la manutenzione delle attrezzature di proprietà, la manutenzione delle attrezzature di proprietà fornite in uso all'Appaltatore per l'espletamento dell'appalto e l'acquisto dei materiali di consumo e spese di natura diversa per il normale funzionamento del servizio escluse quelle indicate nei precedenti articoli.

**ART. 24**

**VIGILANZA E CONTROLLI**

Ferme restando le competenze di vigilanza in capo ad altri Enti, il Comune si riserva il diritto di verificare in qualsiasi momento, anche con controlli a campione, la corretta gestione del servizio, la



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



qualità delle prestazioni contrattuali, il personale addetto, i servizi assicurati agli utenti, il rispetto di quanto descritto nel progetto gestionale prodotto in sede di gara, nonché l'osservanza, di quanto disposto dal presente capitolato.

L'aggiudicatario è obbligato a mettere a disposizione del Comune, tutta la documentazione relativa alla gestione dei servizi, eventualmente richiesta, al fine di consentire ogni opportuna verifica da parte del Comune.

## **ART. 25** **CONTESTAZIONI**

L'Ente farà pervenire per iscritto all'Appaltatore, le osservazioni e le eventuali contestazioni nonché i rilievi mossi a seguito dei controlli effettuati, comunicando altresì eventuali prescrizioni alle quali la stessa dovrà uniformarsi nei tempi stabiliti.

Entro dieci giorni dal ricevimento della nota di contestazione, l'Appaltatore sarà tenuta a presentare le proprie contro deduzioni, pena l'applicazione delle sanzioni (penalità o risoluzione del contratto) previste nel presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà addurre a giustificazione del proprio operato circostanze e fatti, ininfluenti sul servizio, se prevedibili e non preventivamente comunicati per iscritto.

## **ART. 26** **PENALI**

Il servizio reso dall'Ente riveste carattere di pubblica utilità. Pertanto, l'appaltatore non può per nessuna ragione sopprimerlo, sospenderlo, ridurlo, eseguirlo in ritardo o in maniera difforme da quanto stabilito.

A garanzia della puntuale esecuzione del presente CSA a fronte di specifiche e possibili inadempienze agli obblighi derivanti dal presente documento e da quanto proposto dall'Appaltatore in sede di gara, sono previste le seguenti penali:

- mancata/carente esecuzione di punti qualificanti del progetto di gestione presentato in sede di gara: penale sino ad € 1.000,00 (mille), per ogni fatto o circostanza;
- interruzione del servizio senza giusta causa: penale di € 250,00;
- mancata effettuazione del servizio, totale o parziale, tale da costringere l'Ente a provvedere in altro modo, sarà applicata una penale pari al 50% del valore aggiudicato relativo al servizio non effettuato, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad altra impresa idonea, anche a prezzo superiore;
- violazione di norme dei contratti collettivi di lavoro applicabili: salve le diverse sanzioni di legge, penale sino ad € 1.000,00 (mille);
- mancata sostituzione del personale: penale pari a € 150,00 per ogni turno in cui non ha provveduto alla sostituzione del personale;
- altre inadempienza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali: penale sino ad € 1.000,00 (mille).

Nel caso in cui la medesima violazione sia ripetuta per tre volte, la penale prevista viene raddoppiata. L'Ente avrà comunque la facoltà di procedere, a spese dell'Appaltatore, all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati servizi oggetto dell'appalto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della contestazione. Le penali di cui sopra non troveranno applicazione nel caso



# Comune di Pietra Ligure

PROVINCIA DI SAVONA



in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio dell'Ente.

Si provvederà al recupero delle penali poste a carico dell'Appaltatore mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del periodo nel quale è adottato il provvedimento di irrogazione della penale o rivalendosi sulla cauzione, senza bisogno di diffide o formalità di sorta e salvo la facoltà di avanzare richieste di risarcimento per danni ulteriori.

L'applicazione della penale non pregiudica i diritti spettanti all'Ente per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

## **ART. 27**

### **RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie:

- mancato superamento del periodo di prova;
- abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;
- gravi inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, nazionali e locali nei confronti del personale;
- apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, a giudizio dell'Ente, lo svolgimento del servizio;
- messa in liquidazione dell'Appaltatore, qualora l'Ente, a proprio giudizio ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio;
- cessione dell'attività, cessione d'azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa;
- cessione del contratto e/ o subappalto totale dei servizi;
- danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Ente;
- violazione ripetuta delle norme di sicurezza;
- gravi e ripetute inosservanze nell'esecuzione del contratto.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell'Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Nei casi di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l'Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto.

L'Ente potrà rivalersi, per il risarcimento dei danni e per maggiori spese, mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

## **ART. 28**

### **RECESSO DAL CONTRATTO**

L'Ente recederà dal contratto qualora:

l'Appaltatore non provveda, entro il termine fissata dall'Ente, alla stipulazione del contratto;

l'Appaltatore non presenti, prima della stipula del contratto, le polizze assicurative così come prevista dall'art. 20.

L'Appaltatore non potrà recedere dal contratto prima della sua scadenza, se non nei casi previsti dal vigente Codice Civile (art. 1453, 1463, 1467). Qualora l'Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista senza giustificato motivo, l'Ente si rivarrà, a titolo di risarcimento danni,



# *Comune di Pietra Ligure*

PROVINCIA DI SAVONA



su tutto il deposito cauzionale definitivo, oltre ad esigere gli eventuali maggiori danni riscontrati. Sarà inoltre addebitata all'Appaltatore, a titolo di risarcimento danni, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

Il provvedimento di affidamento della gestione può essere sempre revocato dall'Ente e, così, risolto il contratto al ricorrere gravissimi motivi di pubblica utilità. Al sussistere di qualificate ragioni di tutela dell'interesse pubblico, l'Ente si riserva l'insindacabile facoltà di ridimensionare, sospendere o concludere anticipatamente la gestione ed il rapporto contrattuale con il semplice preavviso di 60 (sessanta) giorni con pec o lettera raccomandata.

## **ART. 29 CONTROVERSIE**

Ogni controversia derivante dal presente appalto sarà devoluta alla competenza del foro di Savona. E' esclusa la competenza arbitrale.

## **ART. 30 DOMICILIO**

A tutti gli effetti giudiziali ed extragiudiziali del contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale in Pietra Ligure nella sede di lavoro presso l'Ufficio Servizi Sociali.